



# Legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOM)

## Modifica del 21 marzo 2014

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale dell'8 aprile 2013<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 2013<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 21 giugno 1996<sup>3</sup> sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 3 lett. d*

<sup>3</sup> Nel senso della presente legge si considera:

- d. «biocarburante», il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.

*Art. 2a* Designazione dei biocarburanti

Il Consiglio federale designa i biocarburanti di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettera d.

*Art. 12b* Agevolazione fiscale per biocarburanti

<sup>1</sup> Su richiesta, per i biocarburanti è accordata un'agevolazione fiscale se sono soddisfatte le seguenti esigenze:

- a. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti emettono gas serra in misura notevolmente inferiore rispetto alla benzina fossile;

<sup>1</sup> FF 2013 4963

<sup>2</sup> FF 2013 5007

<sup>3</sup> RS 641.61

- b. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i biocarburanti non inquinano l'ambiente in misura notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile;
- c. la coltivazione delle materie prime non ha richiesto un cambiamento di destinazione di superfici che presentano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità;
- d. le materie prime sono state coltivate su superfici acquistate legalmente;
- e. i biocarburanti sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili.

<sup>2</sup> Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a–d sono considerate in ogni caso soddisfatte per i biocarburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

<sup>3</sup> Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può prescrivere che la produzione dei biocarburanti non debba avvenire a scapito della sicurezza alimentare. A questo riguardo tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale determina l'entità dell'agevolazione fiscale tenendo conto della competitività dei biocarburanti rispetto ai carburanti di origine fossile.

#### *Art. 12c* Prova e tracciabilità dei biocarburanti

<sup>1</sup> Chiunque intenda ottenere un'agevolazione fiscale per biocarburanti deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3.

<sup>2</sup> La prova consiste in:

- a. indicazioni comprensibili e verificabili che assicurino la tracciabilità dei biocarburanti attraverso tutte le fasi della produzione; e
- b. documenti a sostegno di tali indicazioni.

<sup>3</sup> L'autorità fiscale può esigere che l'esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale designa le indicazioni e i documenti necessari. Può alleviare l'onere della prova, purché sia garantito che le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 sono soddisfatte.

#### *Art. 12d* Domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti

<sup>1</sup> La domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti deve essere presentata per scritto all'autorità fiscale prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale.

<sup>2</sup> L'autorità fiscale decide in merito all'agevolazione fiscale d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale dell'agricoltura e la Segreteria di Stato dell'economia.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura.

*Art. 12e* Neutralità dei proventi

<sup>1</sup> Le perdite fiscali risultanti dall'agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate mediante una maggiore imposizione della benzina.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale modifica le aliquote d'imposta per la benzina contenute nell'allegato 1 e nell'articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.

*Titolo prima dell'art. 17***Sezione 4: Esenzioni dall'imposta e restituzioni dell'imposta***Art. 18 cpv. 3bis*

<sup>3bis</sup> Per i biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 non possono essere chieste restituzioni dell'imposta secondo il capoverso 3.

*Art. 20a* Miscele di carburanti

<sup>1</sup> All'atto della dichiarazione delle miscele di biocarburanti e altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare separatamente:

- a. la quota di biocarburanti che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3;
- b. la quota di biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3; e
- c. la quota di altri carburanti.

<sup>2</sup> Vanno dichiarate separatamente soltanto le quote di carburanti che superano un'esigua quantità. Il Consiglio federale stabilisce tale quantità.

<sup>3</sup> L'agevolazione fiscale può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell'aliquota d'imposta vigente per gli altri carburanti. Se la condizione per l'agevolazione fiscale non è più adempiuta, l'anticipazione deve essere rimborsata.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura.

## II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> La presente legge ha effetto sino al 30 giugno 2020; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014

Il presidente: Hannes Germann  
La segretaria: Martina Buol

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 luglio 2014.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2016.

4 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> FF 2014 2591

*Allegato*  
(cifra II)

## Modifica di un altro atto normativo

La legge del 7 ottobre 1983<sup>5</sup> sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 9<sup>6</sup>*

<sup>9</sup> Per biocarburanti e biocombustibili si intendono i carburanti e i combustibili liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.

*Titolo prima dell'art. 35d*

### Capitolo 7: Messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili

*Art. 35d*

<sup>1</sup> Se biocarburanti e biocombustibili o miscele contenenti biocarburanti e biocombustibili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12*b* capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 1996<sup>7</sup> sull'imposizione degli oli minerali sono messi in commercio in grande quantità, il Consiglio federale può prevedere che i biocarburanti e i biocombustibili da esso designati possano essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche o sociali.

<sup>2</sup> È esonerato dall'obbligo di omologazione l'etanolo destinato alla combustione.

<sup>3</sup> Tenendo conto delle disposizioni della legislazione sull'imposizione degli oli minerali, il Consiglio federale stabilisce:

- a. le esigenze ecologiche o sociali che i biocarburanti e i biocombustibili soggetti a omologazione devono soddisfare;
- b. la procedura di omologazione.

*Art. 41 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29*a*–29*h* (utilizzo di organismi), 30*b* capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30*f* e 30*g* (importazione ed esportazione di rifiuti), 31*a* capoverso 2 e 31*c* capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32*a*<sup>bis</sup> (tassa di smaltimento anticipata), 32*e* capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35*a*–35*c* (tasse d'incentivazione), 35*d* (messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili), 39 (pre-

<sup>5</sup> RS 814.01

<sup>6</sup> Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.11).

<sup>7</sup> RS 641.61

scrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

*Art. 61a, rubrica, e cpv. 2-5*

Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione e sui biocarburanti e i biocombustibili

<sup>2</sup> Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in commercio biocarburanti o biocombustibili senza omologazione secondo l'articolo 35d o ottiene un'omologazione fornendo indicazioni false, inesatte o incomplete, è punito con la multa fino a 500 000 franchi.

<sup>3</sup> Il tentativo di commettere una delle infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 è punibile.

<sup>4</sup> L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>5</sup> Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi dei capoversi 1-3 e un'infrazione a un altro atto normativo federale che l'Amministrazione federale delle dogane è incaricata di perseguire, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata.

*Art. 62 cpv. 2*

<sup>2</sup> Alle infrazioni secondo l'articolo 61a si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.